

Comune di Levico Terme

- Provincia di Trento –



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

LEVICO CURAE

– CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO –

STATUTO

Deliberazione del C.d.A. dell'A.P.S.P. "San Valentino" – Città di Levico Terme n. 04 dd. 09.02.2018

Deliberazione del C.d.A. dell'A.P.S.P. "Centro don Ziglio" di Levico Terme n. 04 dd. 09.02.2018

IL DIRETTORE
F.to Fabrizio Uez

LA PRESIDENTE
F.to dott.ssa Martina Dell'Antonio

Sommario

Preambolo - Dalla fondazione degli enti alla costituzione della A.P.S.P. - origini e cenni storici.....	1
Articolo 1 – Denominazione	4
Articolo 2 – Logo	4
Articolo 3 – Scopi dell’A.P.S.P.....	5
Articolo 4 – Disciplina delle attività	6
Articolo 5 – Ambito territoriale in cui l’A.P.S.P. esplica la propria attività	6
Articolo 6 – Criteri di accesso ai servizi	7
Articolo 7 – Rapporti dell’A.P.S.P. con i portatori di interessi e con la comunità locale.....	7
Articolo 8 – Volontariato	7
Articolo 9 – Rispetto delle fedi religiose	7
Articolo 10 – Organi dell’azienda	7
Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione	8
Articolo 12 – Requisiti per la nomina a carica di Consigliere	8
Articolo 13 – Obbligo dei Consiglieri	8
Articolo 14 – Competenze del Consiglio di Amministrazione	8
Articolo 15 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	10
Articolo 16 – Il Presidente	10
Articolo 17 – Il Direttore	11
Articolo 18 – Conferimento dell’incarico al Direttore	11
Articolo 19 – Compiti di revisione	12
Articolo 20 – Principi di organizzazione e gestione	12
Articolo 21 – Personale	12
Articolo 22 – Beni patrimoniali indisponibili	13
Articolo 23 – Mezzi finanziari	13
Articolo 24 – Programmazione economico-finanziaria	13
Articolo 25 – Tariffe	14
Articolo 26 – Forme di controllo interne.....	14
Articolo 27 – Servizio di tesoreria	14
Articolo 28 – Attività che residuano dopo la liquidazione dell’azienda	14
Allegato A - RIEPILOGO CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INIZIALE.....	15

STATUTO
DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
LEVICO CURAE – CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO

Preambolo - *Dalla fondazione degli enti alla costituzione della A.P.S.P. - origini e cenni storici*

L'**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Levico CURAE – Centro Unico Riabilitativo Assistenziale Educativo** trae origine dalla fusione delle istituzioni assistenziali che hanno caratterizzato la storia della Città di Levico Terme, le **Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona “San Valentino” – Città di Levico Terme e Centro don Ziglio**, sviluppatesi per la sensibilità sociale, la generosità e la disponibilità all'accoglienza della popolazione levicense, la prima dalla tradizione cinquecentesca delle Confraternite, la seconda dall'impegno per la ricostruzione economica e sociale al termine della seconda guerra mondiale.

L'A.P.S.P. “San Valentino” - Città di Levico Terme è nata dalla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell'I.P.A.B. “Centro Residenziale e Assistenziale per Anziani Pierina Negriolli” di Levico Terme, disposta con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2984 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 45, comma 8, della Legge Regionale n. 7 del 21 settembre 2005. La sua origine è però molto più antica, poiché l'I.P.A.B., a suo tempo denominata “Ricovero” ed in seguito “Casa di Riposo”, affonda le proprie radici nella storia delle **Confraternite locali**, fiorite nei secoli XVI-XVII-XVIII:

- 1547 e 1566 Confraternita dei SS. Vittore e Corona in onore dei santi patroni della parrocchia; Confraternita del Corpo di Cristo o del Santissimo Sacramento collegata all' attività della Chiesa di Roma di S. Maria della Minerva dove era avvenuta la fondazione nell'anno 1538 (atti visitali del 1558);
- 1600 (circa) Confraternita della Madonna del Rosario (ricordata nel testamento di Gojo B. 1642 e del Gianettini 1645);
- 1642 Confraternita del Pio Oratorio di S. Filippo Neri presso la cappella dei Santi Lazzaro e Marta. Proprio a questa confraternita sembra dovuta la pala che esiste presso la cappella della Casa di Riposo, un tempo sull'altare, raffigurante la Madonna del Carmine, S. Lucia, S. Valentino e S. Apollonia;
- 1667 Confraternita di S. Antonio da Padova.

Tali confraternite si occuparono dell'assistenza ai poveri per quasi tre secoli, fino alla fine del XVIII secolo, quando - con l'inserimento della Parrocchia di Levico nella Diocesi di Trento, in applicazione delle “Ordinazioni sovrane ecclesiastiche” emanate dall'imperatore Giuseppe II (1780-1790) per tutti i territori dell'impero - scomparvero le Confraternite e tutti i loro beni vennero cumulati nell'**Istituto dei poveri** che doveva dedicarsi al mantenimento ed all'alloggio “di chi cerca lavoro, di chi si trova senza servizio, dei bisognosi che non hanno la possibilità di sostenersi in alcun modo, dei mendicanti e dei poveri ammalati”. Anche l'ospedale di Levico fu incluso in questa organizzazione dove erano obbligatorie questue ed offerte per i funerali ed altre funzioni da parte di osti, ecclesiastici, locandieri, mercanti, negozianti, cioè di coloro che avevano un “tornaconto” immediato.

Nel 1799 si ebbe la revisione di tutto il servizio liturgico e caritativo e dei servizi collegati nelle parrocchie, descritta nel “Regolamento degli Uffici divini per la Provincia del Tirolo”, quindi anche del Trentino e del Levicense. Venne creato così un nuovo tipo di organizzazione parrocchiale detto della “assistenza ai poveri nelle zone di campagna”. L’amministrazione dei beni di carità venne affidata direttamente alla Chiesa del luogo e venne tolta dalla “Cassa Comune dell’Austria Superiore”. Si diede vita al “**Fondo di religione**” che assorbì il precedente “Istituto dei Poveri.”

Già nel 1796 però a Levico si erano introdotte, con don Vincenzo Libardi, delle opportune correzioni nella gestione “dell’ospedale, del beneficio della Chiesa e della Cassa dei Poveri”, con il rinnovo delle strutture: “solo aiuti ai malati che sono nei loro tuguri con le attestazioni del parroco e del medico condotto per ogni caso da assistere”. L’ospedale doveva diventare “luogo di consolazione e di accoglienza vere”.

Dopo la visione illuministica settecentesca dell’imperatore Giuseppe II, seguirono l’avvento di Napoleone Bonaparte, l’annessione del Tirolo al Regno d’Italia nel 1810, l’introduzione dei “fabbricieri” al posto dei “massari-scozzori” nell’amministrazione dei patrimoni delle chiese. Fu questo un periodo molto tormentato sia per il Principato Diocesi di Trento come per la vita spirituale e sociale del Levicense. Col ritorno dell’Austria la conduzione della “**Confraternita di Carità**” fu di nuovo affidata al clero locale. La Direzione della Congregazione era composta – indicano i documenti d’archivio – dal parroco o un suo sostituto come presidente, da un rappresentante del Comune “quale membro dirigente” ed altre quattro persone scelte per formare la Direzione. Nel 1824 l’ospedale accoglieva 12 malati affidati ad un “infermiere” (Giacomo Andreis) che doveva amministrare i medicinali prescritti dal medico, cucinare, assistere, assicurare cambi di biancheria, assicurare pure il soccorso religioso. Nell’anno 1862 la direzione si sdoppiò in due consigli, uno ordinario ed uno straordinario, e comparvero anche un rappresentante di Selva e uno di Barco, per esigenze di conoscenza e controllo delle richieste e dei bisogni di quelle popolazioni. I malati ricoverati erano già 50; si pensa che fossero i feriti della seconda guerra d’indipendenza, portati al riparo nelle vallate. I servizi e le richieste aumentavano col passare dei decenni e quindi ci furono delle migliorie all’edificio e degli ampliamenti (1841 e 1881), raggiungendo le dimensioni della vecchia “Casa di Riposo”. A partire dal 1844 si cerca di affidare la cura dei malati ad un istituto femminile religioso, risultato ottenuto solo nell’anno 1886 con un accordo stipulato con le “Ancelle della Carità” di Brescia, che saranno poi presenti a Levico Terme fino all’anno 1991.

Nel 1972 l’amministrazione della “Casa di Riposo” viene concentrata nell’**Ente Comunale di Assistenza – ECA**, che provvede negli anni alla ristrutturazione completa dei fabbricati, grazie anche all’eredità dell’Ins. Pierina Negriolli e della Signora Elvira Tomedi.

Nel 1986 la Casa di Riposo viene eretta in “ente morale” quale **Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa di Riposo Pierina Negriolli”** con l’approvazione del nuovo Statuto da parte della Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 796 del 22 maggio 1986. Nel decennio successivo si provvede ad ulteriori interventi per l’ampliamento del patrimonio destinato all’attività istituzionale, con l’aggiunta di un corpo a monte del fabbricato esistente e l’ampliamento e la ristrutturazione della sede istituzionale. Durante i lavori, dal 1989 al 1995, tutta l’attività istituzionale è stata provvisoriamente trasferita presso il fabbricato ex Colonia C.R.I. in Via Silva Domini, n. 11.

Nel 1996 con l'approvazione della revisione organica dello Statuto dell'I.P.A.B. da parte Giunta Regionale con deliberazione n. 428 del 28 marzo 1996, la denominazione dell'Istituzione viene modificata da "Casa di Riposo" in **"Centro Residenziale e Assistenziale per Anziani Pierina Negriolli"**, nome che conserverà fino alla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ampliando ulteriormente il patrimonio destinato all'attività istituzionale con l'acquisizione, nel 2006, di un immobile ristrutturato a nuovo, situato nelle immediate vicinanze della struttura della R.S.A., in Via Casotte, n. 2, destinato a Centro Polifunzionale di servizi per anziani comprendente il Centro diurno e la Casa di soggiorno.

L'**A.P.S.P. "Centro don Ziglio"** è nata dalla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell'**I.P.A.B. "Piccola Opera"** di Levico Terme, disposta con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 405 del 22 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 45 c. 8 della Legge Regionale n. 7 del 21 settembre 2005. La sua origine risale però al 1946 ad opera di un gruppo di volenterosi coordinati dal reverendo Don Giulio Ziglio con il fine di assistere e recuperare socialmente e moralmente soggetti minori caratteriali, attraverso l'attivazione di una casa di accoglienza per rieducare i minori travati, ma anche i figli di famiglie con situazioni economiche ed ambientali misere, i cosiddetti "ragazzi delle Androne".

Nel 1950 la casa di accoglienza trova una sua prima sistemazione definitiva presso le caserme di Levico, dopo l'avvio negli scantinati di casa Ziglio in via Milano a Trento, e successive sistemazioni provvisorie a Folgaria, Masen, Rizzolaga, e da ultimo all'albergo La Pace a Levico. Per occupare i ragazzi ed insegnare loro un mestiere, abituandoli nello stesso tempo ai ritmi di un impegno professionale, nel 1949 vengono avviati i primi laboratori di falegnameria, calzoleria e officina meccanica per la riparazione delle biciclette, una scuola professionale *ante litteram*, riconosciuta anche dal Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale attraverso il finanziamento dei corsi. E' dello stesso anno la stipula di una convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per la gestione di una casa di rieducazione che accogliesse anche giovani sottoposti a provvedimenti giudiziari. Negli anni 60 la struttura ha già acquisito la sua fisionomia di casa di rieducazione aperta, con corsi professionali con regolare certificazione di frequenza.

Il 13 luglio 1966, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1634, l'originaria casa di accoglienza, viene costituita come **Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza** con la denominazione di **"Piccola Opera Divina Misericordia"** e nel 1963 ne viene inaugurata a Levico Terme, in via Silva Domini, la sede definitiva, finanziata dalla Regione ed oggi di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, da cui è messa a disposizione dell'ente in comodato gratuito.

Nel 1972, a seguito della manifesta impossibilità giuridica del Ministero di Grazia e Giustizia di sostenere finanziariamente una struttura non statale per il recupero di minori travati (il cui numero peraltro calava progressivamente), vengono modificate le finalità statutarie dell'Ente, che diviene così un Istituto per "l'assistenza e recupero professionale di soggetti subnormali di sesso maschile, in età superiore ai 15 anni, provenienti dalla provincia di Trento e, in caso di posti disponibili, dalla provincia di Bolzano".

Nel 1983, con successiva modificazione statutaria, l'**I.P.A.B.** assume la nuova denominazione di **"Piccola Opera"**, che manterrà fino alla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ampliando ulteriormente a partire dal 2005 i potenziali destinatari dei servizi, con la soppressione

nello Statuto di ogni limitazione relativa all'età e al sesso, che consente di accogliere anche giovani di età inferiore a 15 anni e utenza femminile.

Nel tempo le due istituzioni hanno conosciuto una naturale convergenza di finalità e competenze sanitarie, assistenziali e educative, incentrate sull'affiancamento ed il sostegno delle persone che per effetto di disabilità fisiche e psichiche, congenite o acquisite anche a causa del normale processo di invecchiamento, risultano parzialmente o totalmente non autosufficienti e dipendono dall'aiuto degli altri per il loro sviluppo umano e per la loro effettiva qualità di vita. Ciò ha portato alla decisione di unire le risorse e le energie per rafforzare la capacità complessiva della Città di Levico Terme di promuovere la qualità della vita dei soggetti più fragili e dei loro cari, attraverso la fusione, dando vita ad una nuova Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, che intende farsi interprete della tradizione e della storia delle istituzioni di origine.

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) denominata **Levico CURAE – Centro Unico Riabilitativo Assistenziale Educativo**, in forma abbreviata anche **Levico CURAE**, ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali, con sede legale in Levico Terme, provincia di Trento, Via Cavour, n. 65.

Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente Statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

L'Azienda trae origine dalla fusione delle A.P.S.P. "San Valentino" e "Centro don Ziglio". Il patrimonio iniziale risultante dagli incrementi e dalle modificazioni effettuati nel corso degli anni dalle due A.P.S.P., raggiunge il valore complessivo di € 14.949.403,15, con stima aggiornata all'anno 2016, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il riordino delle I.P.A.B. approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 3/L ed è rappresentato riassuntivamente dalla scheda all'allegato A del presente Statuto.

Articolo 2 – Logo

L'Azienda è dotata di un logo, realizzato dall'artista levicense Ferdy Lorenzi, approvato con l'adozione del presente Statuto, la cui lettura immediata richiama simbolicamente gli scopi e finalità dell'Istituzione.

Il logo, è composto dalle due parole identificative "Levico" e "Curae" e da un simbolo raffigurante una "pennellata" di tre quarti di cerchio di colore giallo, all'interno del quale è riportata l'immagine stilizzata di una persona che si offre, che protegge, che tende le braccia verso chi si trova nel bisogno, che si prende cura degli altri, nei colori blu scuro e blu più chiaro. Il cerchio, da sempre

simbolo di perfezione, rende l'idea di "centralità" della persona e quindi di "casa", di sicurezza e di accoglienza.

Il termine latino "Curae" richiama il concetto di "avere a cuore", "prendersi cura" (mihi curae est) inteso come il gesto di chi si china verso colui che si trova in stato di bisogno o nel disagio.

La scritta "Levico" è di colore blu scuro e con un corpo minore rispetto alla scritta "Curae", che è invece realizzata in due colori, riprendendo nella lettera "a" il colore giallo del cerchio.

L'acronimo "Curae" viene esplicitato per esteso con le due righe di testo posizionate sotto la scritta stessa, evidenziando le prime lettere in maiuscolo, con un corpo maggiore di colore blu chiaro.

I loghi identificativi delle A.P.S.P. "San Valentino" e "Centro don Ziglio", a seguito della fusione, sono utilizzati su indicazione del Consiglio di Amministrazione per identificare i Centri di erogazione di specifici servizi agli utenti o per identificare e distinguere specifiche categorie di servizi.

Articolo 3 – Scopi dell'A.P.S.P.

L'A.P.S.P., in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:

- a) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale, innovativa o integrativa, interventi e servizi alla persona e alla famiglia attraverso attività socio sanitarie, socio assistenziali e socio educative integrate, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti titolari della competenza socio sanitaria e socio assistenziale, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti, assumendo come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini, indicativamente attraverso la gestione delle seguenti tipologie di servizio destinate prevalentemente ad anziani e disabili:
 - Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.),
 - Centri residenziali per disabili,
 - Hospice,
 - Casa di Soggiorno,
 - Alloggi Protetti,
 - Centro diurno,
 - Centro Servizi,
 - Assistenza domiciliare integrata,
 - Servizi di sollievo;
- b) sviluppare e promuovere conoscenze e servizi innovativi a supporto in particolare delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti per effetto di limitazioni derivanti da disabilità sia congenite che acquisite, per favorirne lo sviluppo umano e la qualità della vita in tutte le sue fasi, indicativamente attraverso le seguenti attività: Co-housing, Housing sociale, domotica finalizzata alla vita autonoma di persone con disabilità, servizi ambulatoriali e laboratori occupazionali, attività di supervisione domiciliare dei care giver;
- c) realizzare interventi di promozione e prevenzione a beneficio delle comunità di riferimento, anche in rete con diversi soggetti pubblici e privati, per promuovere il benessere delle persone fragili o a rischio, valorizzandone le potenzialità sia come individui che come soggetti sociali e collettivi, sviluppando e sostenendo i legami e le relazioni tra le persone e favorendone

l'autonomia possibile e l'inserimento sociale, anche attraverso la messa a disposizione di impianti e attrezzature per la realizzazione di attività di prevenzione e promozione;

- d) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria, assistenziale e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
- e) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), anche con iniziative socio-educative finalizzate alla conciliazione vita-lavoro e al dialogo intergenerazionale, alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso.

Per attualizzare nel presente Statuto, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, gli scopi e le finalità originarie dell'A.P.S.P. San Valentino, che prevedevano la destinazione delle risorse ad *“attività di assistenza e beneficenza in favore di persone (...) aventi domicilio di soccorso nel Comune di Levico Terme”*, il Consiglio di Amministrazione può destinare parte dei proventi del patrimonio, se non già vincolati, alla riduzione (parziale o totale) della quota di concorso alle spese per la fruizione dei servizi a favore degli utenti residenti nel Comune di Levico Terme al momento dell'accesso al servizio, senza pregiudizio sulla parità di accesso al servizio da parte di tutti gli aventi diritto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere per gli stessi soggetti la precedenza nell'accesso ai servizi finanziati direttamente dall'A.P.S.P. o con costi totalmente a carico degli utenti.

L'Azienda, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Articolo 4 – Disciplina delle attività

Le attività istituzionali dell'A.P.S.P. sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe, incluse le agevolazioni eventualmente previste ai sensi dell'art. 3 a favore degli utenti residenti nel Comune di Levico Terme.

Articolo 5 – Ambito territoriale in cui l'A.P.S.P. esplica la propria attività

L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

- a) quello principale, costituito dal Comune di Levico Terme;
- b) quello secondario, costituito dal territorio della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige, nel quale possono essere erogati servizi per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
- c) quello residuale, costituito dal territorio nazionale e dell'Unione Europea, nel quale possono essere erogati servizi purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine

di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario, di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi, di sviluppare partenariati finalizzati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito delle attività e dei servizi istituzionali.

Articolo 6 – Criteri di accesso ai servizi

Possono accedere ai servizi erogati dall'A.P.S.P. tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 4 del presente Statuto, anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi. Nel caso di servizi erogati in forma coordinata con altri soggetti istituzionali i criteri di accesso vengono definiti sulla base degli accordi e delle differenti titolarità e possono fare riferimento a modalità di regolamentazione differenti dai regolamenti di cui all'art. 4, purché adottate con idonei atti amministrativi.

Articolo 7 – Rapporti dell'A.P.S.P. con i portatori di interessi e con la comunità locale

L'A.P.S.P., al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione i seguenti strumenti di gestione: carta dei servizi, modalità di rendicontazione sociale delle proprie attività, modalità di partecipazione dei portatori di interesse nei processi di programmazione e valutazione, sistemi di gestione e miglioramento della qualità, strumenti e politiche di gestione del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie.

Il Consiglio di Amministrazione può definire particolari e specifiche modalità di partecipazione alla gestione dei singoli servizi erogati, da parte degli utenti, dei familiari, dei volontari e del personale.

Articolo 8 – Volontariato

L'A.P.S.P., per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dal presente Statuto ed in considerazione dell'assenza di scopo di lucro propria della natura giuridica, promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti. A tal fine garantisce e regola, nel rispetto di precise modalità di collaborazione, l'accesso dei volontari alle proprie strutture ed il loro coinvolgimento nelle proprie attività.

L'A.P.S.P., sempre per il conseguimento delle finalità di utilità sociale, promuove la stipula di apposite convenzioni con i soggetti istituzionalmente competenti per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e per l'impiego di soggetti usciti dalle liste di mobilità.

Articolo 9 – Rispetto delle fedi religiose

L'A.P.S.P. garantisce il rispetto delle diverse fedi religiose assicurando le condizioni affinché ciascun utente possa esprimerle secondo le sue esigenze e rimuovendo ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nell'organizzazione dei servizi.

Articolo 10 – Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Direttore
- d) l'Organo di Revisione

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, tre dei quali su designazione motivata del Comune di Levico Terme e due, designati dalla Provincia Autonoma di Trento.

Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e una presenza di entrambi i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni.

I Consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi.

Ai fini del calcolo del limite dei mandati, si considerano solo quelli svolti come Consiglieri dell'Azienda come individuata dall'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 12 – Requisiti per la nomina a carica di Consigliere

I Consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.

Articolo 13 – Obbligo dei Consiglieri

I Consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'azienda.

Nel caso in cui un Consigliere dell'azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il Consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.

Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione con atto formale può intimare al Consigliere il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.

Rimane ferma l'applicazione della normativa vigente sulla decadenza del Consigliere per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio.

Articolo 14 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione dell'azienda spettano i seguenti compiti:

1. approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti aziendali;
2. convalidare la nomina dei Consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto entro 15 giorni dal deposito delle dimissioni, che diventano efficaci dal momento della presa d'atto;
3. eleggere il Presidente;
4. nominare l'Organo di Revisione;
5. verificare le cause di incompatibilità degli Amministratori e del Direttore;
6. definire l'indirizzo politico strategico dell'azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente Statuto e da Leggi e regolamenti vigenti in materia;
7. individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
8. definire le attività istituzionali, di natura sociale, assistenziale e sanitaria che l'Azienda intende svolgere, considerando i bisogni della comunità, nel contesto delle disposizioni vigenti e della programmazione provinciale e locale in materia (es. comuni o comunità di valle);
9. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
11. approvare il Budget annuale, il Bilancio pluriennale, il Piano programmatico o delle attività ed il Bilancio di esercizio;
12. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
13. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
14. accettare donazioni e lasciti in favore dell'azienda;
15. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'azienda;
16. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'azienda;
17. deliberare l'accensione di mutui;
18. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
19. costituire o partecipare società, fondazioni, associazioni o cooperative;
20. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
21. attivare fusioni con altre aziende;
22. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente tra quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
23. autorizzare preventivamente gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino modificazioni e innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni che non siano già specificamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
24. attivare vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materia di competenza aziendale;
25. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
26. definire la dotazione organica dell'azienda;
27. prendere atto della sottoscrizione dei contratti collettivi provinciali di lavoro;

28. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo determinato;
29. affidare, su proposta motivata del Direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, ad un funzionario in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
30. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle Leggi o previste dai Regolamenti Regionali.

Articolo 15 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare:

- a) il Budget annuale, il Bilancio pluriennale, il Piano programmatico o delle attività, le tariffe per i servizi svolti;
- b) il Bilancio di esercizio.

Inoltre, si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati ai Consiglieri, anche a mezzo posta raccomandata, telegramma o attraverso posta elettronica certificata o con conferma di ricevimento, almeno cinque giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima in caso d'urgenza.

Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Direttore e ai componenti l'Organo di revisione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni in relazione all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengono tutti i suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste nel presente articolo.

Articolo 16 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.S.P. ed è sostituito nel caso di assenza e di impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei voti con votazione a scrutinio segreto.

Al Presidente spetta:

1. nominare il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dall'Ente che non ha espresso il Presidente;
2. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
3. dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
4. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
5. concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
6. autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
7. integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
8. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Articolo 17 – Il Direttore

Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale/educativa della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore partecipa al Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma, autentica e rilascia copia degli atti, cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza dell'azienda e ne riferisce al Presidente, da cui dipende funzionalmente, cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal Consiglio, esprimendo il proprio parere tecnico-amministrativo, nonché contabile in assenza o impedimento del responsabile dell'area economico finanziaria, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli Organi che debbono pronunciarsi su di esse.

Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P..

È facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti ad un funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singoli procedimenti che per gruppi omogenei di procedimenti.

Articolo 18 – Conferimento dell'incarico al Direttore

Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.

Requisito per l'accesso alla selezione è il possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno triennali in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure l'aver ricoperto l'incarico di direttore per almeno cinque anni presso A.P.S.P..

Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Articolo 19 – Compiti di revisione

I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.P.S.P. e attesta la corrispondenza del Bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compresi il controllo di gestione.

Articolo 20 – Principi di organizzazione e gestione

L'A.P.S.P. ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

- a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
- b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
- c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
- d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
- e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.

Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari e assistenziali alla persona, l'A.P.S.P. può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

L'A.P.S.P. può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21 – Personale

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda.

L'A.P.S.P. assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

L'A.P.S.P. può inoltre erogare anche in forma sperimentale o integrativa interventi e servizi in ambito socio-educativo anche allo scopo di facilitare la conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro del personale femminile impegnato nei servizi di assistenza e cura.

Articolo 22 – Beni patrimoniali indisponibili

I beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili destinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.

L'insieme dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili è incrementato a seguito di:

- nuove acquisizioni
- costruzione di immobili
- contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Articolo 23 – Mezzi finanziari

L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- b) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) rendite patrimoniali;
- e) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- f) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- g) altre entrate.

Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Articolo 24 – Programmazione economico-finanziaria

L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.

Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del Piano programmatico o delle attività, nel rispetto della Legge e del Regolamento Regionale.

Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

Articolo 25 – Tariffe

Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di Bilancio.

Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai fondatori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.

Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Articolo 26 – Forme di controllo interne

Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) valutazione della dirigenza;
- d) valutazione e controllo strategico.

Articolo 27 – Servizio di tesoreria

L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Articolo 28 – Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda

In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite al Comune di Levico Terme.

*** *** ***

Allegato A - RIEPILOGO CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INIZIALE

Si evidenzia nella prima tabella il patrimonio immobiliare risultante dagli Stati patrimoniali di apertura delle due A.P.S.P. mentre nella seconda vengono esposti gli interventi di incremento e decremento derivanti dall'attività successiva e risultanti alla data del 31.12.2016, corrispondenti ai valori dell'ultimo bilancio approvato, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Inoltre l'Azienda dispone dell'immobile p.ed. 2350, c.c. Levico, situato in via Silva Domini 37, destinato allo svolgimento di attività istituzionale di accoglienza residenziale e semiresidenziale di persone disabili, di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, concesso all'Azienda in comodato d'uso gratuito.

N.	Descrizione	Identificazione catastale	Destinazione d'uso	Valore al 31.12.2007
1	Fabbricato - Via Cavour 65	c.c. Levico Terme, p.ed. 1566 - 603, cat. B/1, classe 1	Sede legale - servizio RSA	12.228.255,27
2	Fabbricato - Via Casotte 2	c.c. Levico Terme, p.ed. 1562, cat. B/1, classe 2	Servizi di Centro Diurno e Casa Soggiorno	1.927.928,52
3	Fondo	c.c. Levico Terme, p.fond. 3241/1	Arativo	67,50
4	Fondo	c.c. Levico Terme, p.fond. 578/8	Vigna	1.732,50
5	Fondo	c.c. Levico Terme, p.fond. 6428/2	Arativo	195,00
6	Fondo	c.c. Levico Terme, p.fond. 6431	Vigna	817,50
7	Fondo	c.c. Levico Terme, p.fond. 3238	Arativo	195,00
			Valore totale	14.159.191,29

Variazioni

N.	Descrizione	Identificazione catastale	Descrizione intervento	Valore al 31.12.2016
1	Fabbricato - Via Cavour 65	c.c. Levico Terme, p.ed. 1566 - 603, cat. B/1, classe 1	Manutenzioni straordinarie	197.454,64
2	Fabbricato - Via Casotte 2	c.c. Levico Terme, p.ed. 1562, cat. B/1, classe 2	Adeguamento	2.547,93
3	Fabbricato - Via Miserere	c.c. Levico Terme, p.ed.	Acquisizione anno 2009	59.059,29
4	Costruzioni leggere		Box cani - casetta giardino	1.467,76
4	Fondo	c.c. Levico Terme, p.fond. 578/8	Alienazione	-1.732,50
5	Fondo	c.c. Levico Terme, p.fond. 6431	Alienazione	-817,50
6	Fabbricato - Viale Venezia	c.c. Levico Terme, p.ed. 2364, PM 6/7/40/42, cat. C/6, classe 1	Acquisizione appartamenti	533.700,00
			Valore totale	790.211,86

VALORE COMPLESSIVO	14.949.403,15
---------------------------	----------------------